

Repertorio n.37934

Raccolta n.17961

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 15,00

21 dicembre 2012

In Venezia, nel mio studio sito in San Marco n.4410.

Innanzi a me dottor Paolo Chiaruttini, Notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni avendovi il comparente espressamente rinunciato,

è presente il signor

- Casagrande Elvio, nato a Conegliano (TV) il giorno 6 settembre 1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Associazione.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione:

"IUAV ALUMNI", con sede in Venezia, Santa Croce n.191, codice fiscale 94063840279, P.IVA 04115740278;

di cui assume la presidenza per designazione unanime dell'assemblea, indi

dà atto:

di aver verificato ed accertato quanto segue:

- la regolare convocazione dell'assemblea, convocata a sensi di legge e di statuto per questo giorno alle ore 15,00, in questo luogo, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta, a mezzo posta elettronica in data 23.11.2012;
- che sono presenti in proprio n.10 (dieci) associati su n. 297 (duecentonovantasette);
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso comparente, Presidente, e del signor Marino Guadagnini Consigliere;
- la regolare costituzione dell'assemblea e la sua idoneità a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statuto (art.9 comma 2 a).

Aprendo la seduta prende la parola il Presidente che illustra all'assemblea i motivi che suggeriscono di approvare l'argomento posto all'ordine del giorno


In particolare il Presidente ricorda che il testo dell'addottando statuto è stato già fornito prima d'ora a tutti gli associati.

Previa dichiarazione dei votanti di non avere nelle presenti deliberazioni un interesse in conflitto con quello della associazione, il Presidente dispone che si passi alla votazione.

L'assemblea con il voto favorevole di tutti gli associati,

COPIA PARTE

REGISTRATO A:
VENEZIA 1
Il 07/01/2013
al n. 49/1T
con € 213,00



accertato dallo stesso Presidente, espresso mediantealzata di mano ed i cui esiti vengono proclamati dal Presidente stesso
delibera

- di approvare il nuovo statuto dell'Associazione "IUAV ALUMNI" composto da 25 (venticinque) articoli che esonerato me notaio dal darne lettura in assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'assemblea delibera infine di delegare al signor Casagrande Elvio, ogni più ampio ed opportuno potere per apportare al presente verbale all'allegato statuto ogni modifica o integrazione che venisse eventualmente richiesta dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,55.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente verbale, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su intere tre pagine di un foglio, è stato da me Notaio letto al componente che lo ha approvato e sottoscritto essendo le ore 16,00.

F.to Elvio Casagrande

F.to Paolo Chiaruttini Notaio - L.S.

Allegato "A" al n. 17961 di racc.

STATUTO

I - DELLA DENOMINAZIONE, DELLA SEDE E DEGLI SCOPI

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede in Venezia, Santa Croce 191, presso la sede dell'Università Iuav di Venezia, l'Associazione tra i Laureati e gli ex alunni dell'Università Iuav di Venezia, già Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

L'Associazione assume la denominazione di: IUAV ALUMNI.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e di rappresentanza come pure svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

L'Associazione non ha carattere politico e non persegue scopi di lucro.

Articolo 2 - Finalità dell'associazione

Scopo dell'Associazione è favorire il permanere dei legami culturali ed umani acquisiti durante gli anni di studio presso l'Università Iuav di Venezia (d'ora in poi, Ateneo).

L'Associazione concorre altresì allo sviluppo dell'Ateneo, favorisce il collegamento tra gli ex alunni e gli studenti dell'Ateneo, anche al fine di contribuire all'inserimento nel mondo professionale e del lavoro di questi ultimi, concorre alla diffusione nel mondo professionale e culturale dell'azione dell'Ateneo, dei contenuti e dei risultati della sua attività di ricerca e didattica e della sua immagine e del



suo prestigio.

L'Associazione opererà anche per favorire il miglior dialogo e i più costanti rapporti tra l'Ateneo e gli enti o gli organismi, pubblici e privati, rappresentativi del mondo istituzionale, professionale e del lavoro.

Inoltre, avvalendosi di quanto previsto dal d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione, senza perdere la qualifica di ente non commerciale, potrà esercitare in misura non prevalente l'attività di promozione culturale e la formazione extra-accademica della persona, provvedendo o concorrendo all'organizzazione e realizzazione di corsi e seminari.

L'Associazione perseguirà dunque anche i seguenti scopi:

- promuovere e favorire studi ed incontri, attuare iniziative e ricerche di interesse scolastico, culturale ed economico;
- promuovere e favorire con ogni mezzo, ivi compresa l'organizzazione di seminari, studi, attività didattiche, la formazione extra-accademica della persona, con particolare attenzione alla formazione permanente e post-universitaria e, in collaborazione con gli ordini professionali, alla preparazione ad esami per l'ammissione agli ordini stessi;
- istituire, concorrere e promuovere all'istituzione di borse di studio e di assegni di ricerca in favore di studenti e di laureati dell'Ateneo;
- dare vita o partecipare ad iniziative finalizzate al reperimento delle risorse necessarie per consentire la realizza-

zione di importanti finalità da parte dell'Ateneo.

Destinatari delle iniziative potranno essere sia gli associati sia persone esterne all'Associazione, nonché enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà contribuire all'azione dell'Ateneo, concordando obiettivi comuni, mezzi e modalità d'intervento.

Nel perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

II - DEGLI ASSOCIATI

Articolo 3 - Soci


Dell'Associazione possono fare parte,

1) in via ordinaria:

- a) persone laureate e diplomate nell'Università Iuav di Venezia, già Istituto Universitario di Architettura di Venezia,
- b) associazioni, italiane e straniere, che raccolgano laureati, diplomati od ex alunni dell'Ateneo o che abbiano per scopo la promozione dell'Ateneo.

2) in via straordinaria:

- c) persone che con la loro opera diano, abbiano dato lustro all'Ateneo o abbiano contribuito al suo successo, compresi docenti ed ex docenti (socio onorario),
- d) persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati che si siano distinti per il particolare contributo economico



e finanziario nella realizzazione di iniziative e attività dell'associazione (socio sostenitore).

Articolo 4 - Ammissione

Per far parte dell'Associazione i candidati devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, tramite la compilazione di apposito modulo da inviare in via telematica.

L'iscrizione è perfezionata con il versamento della quota e viene ratificata dal primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le persone giuridiche di cui alla lettera b) del precedente articolo che aspirino ad associarsi devono allegare alla domanda copia del proprio statuto. Il Consiglio di Amministrazione delibererà a maggioranza inappellabilmente, motivando l'eventuale diniego alla richiesta di accettazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente sull'ammissione dei soci di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 3.

Articolo 5 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio non è trasmissibile; si perde:

- a) per morosità nel pagamento delle quote associative, accertata e dichiarata dal Consiglio di Amministrazione;
- b) per dimissioni, le quali non esonerano tuttavia il socio dagli impegni finanziari assunti per l'intero anno in cui le dimissioni sono rese;
- c) per decadenza, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione a fronte di comportamenti o attività scorretti nei con-

fronti dell'Associazione, dei suoi organi o di singoli associati od in conseguenza di atti, dichiarazioni e comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione;

d) con riferimento alle persone giuridiche associate ai sensi della lettera b) dell'art. 3, per il venir meno dei requisiti previsti alla stessa lettera del medesimo articolo e all'art. 4.

III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6 - Organi sociali


Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

Articolo 7 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli associati. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria non oltre il 30 giugno. In via straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero su domanda di almeno 1/10 degli associati che abbiano diritto a parteciparvi, ovvero dal Collegio dei Revisori limitatamente alle materie di loro competenza.

L'avviso di convocazione è spedito con qualsiasi mezzo idoneo e pubblicato sul sito web dell'associazione e/o altri social



network, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo il giorno e l'ora della riunione.

Sono valide le assemblee anche non convocate con le predette formalità, qualora sia rappresentata l'intera compagine associativa e siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori.

Articolo 8 - Convocazioni e deleghe

Le adunanze dell'Assemblea sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente e/o direttamente rappresentata la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Possono partecipare all'Assemblea e votare tutti gli associati in regola con i pagamenti delle quote associative e di eventuali contribuzioni straordinarie.

Gli associati impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da un altro associato, purché non membro del Consiglio di Amministrazione, conferendogli delega scritta. Ciascun associato non può portare più di 2 (due) deleghe alla stessa adunanza. L'associato a cui sia stata conferita delega da parte di una persona giuridica associata non può rappresentare altri soci.

Le persone giuridiche associate prendono parte all'Assemblea per mezzo del loro rappresentante ovvero di persona investita


del potere di rappresentanza da parte dell'organo competente
Tutti gli associati, persone fisiche e giuridiche hanno gli
stessi diritti, secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 4
quiquies, d. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 5, comma 1, lettera b), d. lgs. 4 dicembre 1997, n.
460.

In Assemblea vige il principio del voto singolo, tanto per le
persone fisiche quanto per le persone giuridiche associate.
Ciò, con riferimento a qualunque materia, sia in Assemblea or-
dinaria sia in Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto
in seconda convocazione.

Articolo 9 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) determina l'indirizzo generale dell'attività
dell'Associazione, approva i regolamenti eventualmente
predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) approva il bilancio;
- c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione se-
condo quanto previsto dal presente Statuto;
- d) elegge i componenti effettivi e supplenti del Collegio
dei Revisori;
- e) delibera su ogni altro argomento che il presente Statuto,
gli eventuali regolamenti e la legge riservino alla sua
competenza, nonché su quelli che il Consiglio di Ammini-
strazione ritenga opportuno sottoporle.



L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione, determinandone le modalità e nominando i liquidatori, di cui fissa i poteri.

Articolo 10 - Presidente, segretario e processo verbale dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di suo impedimento, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Quest'ultimo redige il processo verbale dell'adunanza, che sottoscrive insieme al Presidente.

I processi verbali delle Assemblee sono tenuti nella sede dell'Associazione a cura del Consiglio di Amministrazione e sono accessibili agli associati.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione

A discrezione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 4 (quattro) fino ad un massimo di 9 (nove) membri, 1 (uno) dei quali è eletto da una terna di candidati proposta dal Rettore dell'Università Iuav di Venezia.

Ogni elettore ha la possibilità di esprimere un numero di preferenze non superiore al numero complessivo dei consiglieri da eleggere.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente.

I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del proprio mandato come consigliere di amministrazione.

Articolo 12 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione e verbali

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno 3 (tre) volte l'anno. E' altresì riunito tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o necessario e tutte le volte in cui ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o da tutti i componenti effettivi del Collegio dei Revisori.


Il Presidente nominerà un segretario fra i membri del Consiglio con il compito di redigere il processo verbale delle adunanze, che sarà sottoscritto da entrambi.

I processi verbali del Consiglio di Amministrazione sono conservati nella sede dell'Associazione e sono accessibili agli associati secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

Articolo 13 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatte salve le limitazioni di legge, dello Statuto e dell'Atto costitutivo. Esso agisce per il raggiungimento degli scopi associativi, provvedendo anche alla formazione degli indirizzi programmatici dell'Associazione.

Spettano dunque al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri



non riservati dallo Statuto all'Assemblea. In particolare, e senza che l'elencazione abbia carattere tassativo:

- a) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti;
- b) può nominare un Comitato di indirizzo scelto fra i soci, con il compito di sviluppare gli orientamenti espressi dall'Assemblea e/o proporre attività da sottoporre alla stessa. Il Comitato può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo.
- c) predispone i conti consuntivi ed il bilancio preventivo dell'Associazione, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea
- d) predispone ed approva annualmente un rendiconto, riassuntivo delle vicende economiche e finanziarie dell'ente, come strumento di trasparenza e controllo, volto a consentire una corretta rappresentazione della gestione economica e finanziaria;
- e) delibera sulle domande di ammissione dei soci ordinari e straordinari;
- f) delibera la misura della quota annuale di iscrizione e l'istituzione e la misura delle eventuali contribuzioni straordinarie;
- g) delibera sull'esclusione dei soci, dandone adeguata motivazione;
- h) esercita nei casi di estrema urgenza i poteri spettanti

all'Assemblea. In questo caso, il Presidente convoca immediatamente l'Assemblea al fine di sottoporre l'atto a ratifica, fissandone la riunione non oltre il decimo giorno dall'adozione da parte del Consiglio dell'atto di competenza dell'Assemblea;

i) adempie a tutte le attribuzioni previste per legge.

Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei presenti.


In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto di uno o più documenti, ciascuno contenente il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza del Consiglio. Questa procedura deve concludersi entro un termine temporale indicato nel testo di decisione.

Articolo 14 - Decadenza dei Consiglieri

Al Consigliere eletto che per qualsiasi causa cessasse anticipatamente il suo mandato subentra il primo dei non eletti, che resta in carica fino alla fine del mandato. La prima Assemblea utile ne ratificherà la nomina.

Quando vengano contemporaneamente a mancare due o più consiglieri, l'intero Consiglio decade. In quest'ultimo caso, il Presidente provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea, al fine di provvedere alla elezione del nuovo Consiglio. Nel



frattempo, il Consiglio decaduto resta in carica per il compimento dei soli atti di gestione ordinaria dell'Associazione.

Articolo 15 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio nel proprio seno, assume la funzione di Presidente dell'Associazione e la legale rappresentanza di quest'ultima.

In caso di sua assenza o di suo temporaneo impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal consigliere più anziano.

Nel caso di dimissioni del Presidente dalle sue funzioni ma non dalla carica di consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede all'individuazione di un nuovo Presidente non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione delle dimissioni. Nel caso di dimissioni del Presidente dalle funzioni anche di consigliere, ovvero nel caso di sua esclusione dall'Associazione o di suo impedimento permanente, si procede come indicato all'art. 14, comma 1. Il Consiglio di Amministrazione provvede successivamente alla elezione del nuovo Presidente.

Le dimissioni hanno effetto dalla data di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Da quel momento e fino alla elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, tutti eletti dall'Assemblea tra gli

associati a scrutinio segreto.

Il Collegio svolge i compiti attribuiti dallo Statuto e dalla legge, sovrintende alla regolarità contabile della gestione dell'Associazione e, con il consenso dei contendenti, può essere investito delle funzioni di bonario compositore nelle controversie tra l'Associazione, i suoi organi e gli associati ovvero tra associati.

Articolo 17 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese vive sostenute.

IV DELLE QUOTE SOCIALI, DEL PATRIMONIO, DEGLI ESERCIZI SOCIALI

Articolo 18 - Quote sociali

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente l'ammontare della quota associativa, distinguendo fra soci ordinari junior (laureati da meno di 4 anni), soci ordinari senior (laureati da oltre 4 anni), socio onorario e socio sostenitore.

Per gli associati che sono persone giuridiche, la quota associativa, sempre determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere fissata in un importo differente da quella applicata alle persone fisiche, in ragione di equi parametri.

La qualità di associato non è in alcun modo trasferibile.

Ogni quota dà diritto ad un voto in Assemblea.

Il recesso, l'esclusione e le dimissioni non danno diritto al



rimborso delle quote associative versate e lasciano impreglu-
dicata l'obbligazione di versare per intero la quota annuale
relativa all'anno in cui si verificano il recesso,
l'esclusione e le dimissioni.

Articolo 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative e da eventuali contributi ordina-
ri e straordinari, ivi compresi quelli relativi al rimbor-
so delle spese per prestazione effettuate nell'ambito dei
fini statutari;
- b) dagli interessi attivi, da altre rendite patrimoniali e
da eventuali avanzi di gestione derivanti dall'esercizio
in misura non prevalente delle attività di cui all'art. 2,
comma 3, del presente Statuto;
- c) da qualsiasi acquisizione di beni mobili e immobili che
dovessero pervenire all'Associazione a titolo gratuito od
oneroso.

Articolo 20 - Esercizio sociale e bilancio consuntivo

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio saranno
predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio a
consuntivo riguardante l'attività meramente associativa, com-
prensivo delle risultanze di un apposito conto di gestione,
predisposto nei medesimi termini e con specifico riferimento
all'attività commerciale eventualmente esercitata in modo non

prevalente, al fine del raggiungimento degli scopi associativi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Articolo 21 - Utili

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

V - REGOLAMENTI E CONTROVERSIE

Articolo 22 - Regolamenti

Il Consiglio di Amministrazione, deliberando a maggioranza dei suoi componenti, ha il potere di emanare regolamenti relativi alle diverse attività dell'Associazione, di emendarli e revocarli.

L'Assemblea, anche convocata su richiesta di 1/10 degli associati, può chiedere al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi degli associati, la revoca o l'emendamento di un regolamento o della parte di un regolamento.


Articolo 23 - Controversie

E' facoltà delle parti contendenti di investire consensualmente della soluzione delle controversie il Collegio dei Revisori in qualità di bonario compositore.

Il foro competente è quello di Venezia.

VI - SCIoglimento E NORME FINALI

Articolo 24 - Scioglimento dell'Associazione



Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, che contestualmente provvede alla nomina di un liquidatore.

Al termine della liquidazione, sentiti gli eventuali organi di controllo previsti dalla legge, l'eventuale patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Norme finali


Per ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile.

F.to Elvio Casagrande

F.to Paolo Chiaruttini Notaio - L.S.

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia, per gli usi consentiti dalla legge, a richiesta della parte interessata.

Venezia, 7 gennaio 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Walter', written in a cursive style.